



# Azienda

- Art. 2555 ss.
- Organizzazione
  - Ora anche esplicitamente estesa a tutti i modelli imprenditoriali collettivi (art. 2086)
- Beni
  - Materiali e immateriali
  - Mobili e immobili
  - Di proprietà o in godimento



## Profilo centrale

- Organizzati da imprenditore...
- ...per l'esercizio dell'impresa
- Concetto di «avviamento oggettivo»: il complesso di beni organizzati ha un valore superiore alla somma dei valori dei singoli beni «sciolti»



## Azienda è...

- ... un bene nuovo, ulteriore rispetto a quelli che lo compongono? (teoria unitaria)
- ... una universalità di beni (artt. 816 ss. cc.), ma atipica? (teoria atomistica)
  - In quanto artt. 816 ss. prevedono universalità solo per beni mobili
- Preferibile seconda opzione, ex art. 2556<sup>1</sup>
  - E comunque valorizzando il profilo teleologico



# Trasferimento d'azienda

- Relativo a quali imprese?
  - Testualmente: quelle soggette a registrazione
    - Ma ormai sono *tutte* soggette a registrazione, quindi...
- Forma contrattuale *ad probationem*
  - Atto pubblico, o scrittura privata autenticata, in quanto in assenza non si potrebbe procedere a...
- ... iscrizione nel Registro delle imprese...
  - Consente opponibilità nei confronti dei terzi



# Trasferimento d'azienda

- ... perlomeno per contratti aventi ad oggetto trasferimento di proprietà o godimento dell'azienda...
- Questo salvo che singoli beni compresi nell'azienda non impongano forme specifiche
  - Al di là di queste regole, nessuna forma richiesta *ad substantiam*



# Trasferimento d'azienda

- È anche possibile il trasferimento solo di una parte («ramo») dell'azienda
  - Ma è un ramo solo in quanto sia rispettato il vincolo teleologico (capacità di esercitare comunque impresa)
  - Medesima regola in caso di esclusione di beni da monte aziendale



# Divieto di concorrenza

- Art. 2557
- Tutela di avviamento soggettivo
- Bilanciamento di interesse di acquirente con diritti dell'alienante (ma non del nudo proprietario in caso di usufrutto o affitto)
  - Tutela offerta da:
    - Art. 41 Cost. su attività
    - Limitazione temporale a 5 anni su durata



# Divieto di concorrenza

- Attenzione ad alcuni profili particolari:
  - 1. «iniziare»
  - 2. «idonea a sviare la clientela»
- Vi è chi ha utilizzato questa disciplina estensivamente (ad es.: in caso di cessione di quote), ove sussista il medesimo pericolo concorrenziale
- Applicabilità ad azienda agricola limitatamente alle attività connesse (c. 7)
  - Che sono intrinsecamente commerciali



# Contratti aziendali

- Art. 2558
- Regola: circolano con l'azienda
  - Irrilevanza del contraente ceduto (deroga ad art. 1406)
- Eccezione: contratti «che abbiano carattere personale»
  - Definizione non piana
  - Diverso da *intuitus personae*, che è legata a caratteristiche del prestatore d'opera
  - Mentre qui interessa la fiducia personale dell'alienante
- Rimedio: recesso per giusta causa



# Crediti d'azienda

- Art. 2559
- Iscrizione di trasferimento fa funzione di notifica collettiva
  - Sia per impresa commerciale che per agricola
  - Non serve accettazione (deroga ad artt. 1264, 1265 e 2914 c.c.)
- Debitore è comunque liberato se paga in buona fede ad alienante
  - Eccezione a presunzione assoluta di conoscenza delle iscrizioni
- Stesse regole per usufrutto di azienda, ma solo se si pattuisce estensione di usufrutto a crediti



# Debiti d'azienda

- Art. 2560
- Valido per ogni tipo di impresa
- Cumulo alienante + acquirente
  - Alienante si può liberare con consenso di creditori
    - Discusso in dottrina se alla cessione complessiva (arg. ex art. 2500*quinquies*<sup>1</sup>) o a singolo debito
    - Alquanto improbabile...
  - Acquirente, in aziende relative a imprese commerciali, risponde solo di debiti risultanti da scritture
    - Irrilevanza di tenuta regolare delle scritture
    - Ma per debiti di lavoro non c'è limite ad aziende commerciali e indipendente da conoscenza: art. 2112



# Usufrutto, affitto e sequestro

- Usufrutto: diritto reale (regolamento in denaro di diverse consistenze di inventario)
- Affitto: diritto personale di godimento (anche attraverso conferimento in società...; attenzione a norme specifiche su immobili e su affitto dell'azienda del fallito)
- Applicazione integrale di art. 2556: dovere di gestione di impresa in capo a usufruttuario (con continuazione di ditta e preservazione di azienda) o locatario
- Sequestro: sì giudiziario (art. 670 c.p.c.), si dubita su conservativo e su espropriazione
- Sì pegno, comodato e *leasing*



# Imputazione dell'impresa

- O anche... chi è l'imprenditore?
- Principio cardine: imputazione formale data da spendita del nome
  - In alternativa: imputazione sostanziale del criterio dell'interesse perseguito
  - Nessun problema quando c'è esercizio «in nome e per conto» di medesimo soggetto



# La spendita del nome

- Criterio ordinamentale per l'imputazione degli atti giuridici
- Se c'è: nessun problema, c'è imprenditore (naturalmente in presenza di coincidenza con interesse perseguito)
- Se non c'è: possibile che ci sia esercizio di impresa per interposta persona (imprenditore occulto)



# Imprenditore occulto

- Tizio, nullatenente, esercita l'impresa in nome proprio, ma nell'interesse di Caio...
- ...Caio, ricchissimo, finanzia costantemente l'impresa esercitata da Tizio, e a Caio vanno i proventi dell'attività d'impresa.
- Chi è l'imprenditore?
  - Tizio (prestanome; che peraltro potrebbe anche essere una società...)
  - Caio (*dominus*)
- Problema: il prestanome è certamente imprenditore; a lui sono imputabili gli effetti dell'esercizio dell'attività d'impresa (il fallimento, l'insolvenza, ecc...)
- ...ma il *dominus* non risulta essere imprenditore, e minimizza il rischio d'impresa...



# Come risolvere?

- Diverse teorie differenziate:
  - Mandato senza rappresentanza (1705)
    - Tuttavia imperfetta: concede poteri effettivi solo al *dominus*, salvo *actio mandati contraria* (1719-1720)
      - Ma tutela di creditori di prestanome è comunque configurabile solo in misura parziale e in via surrogatoria (2900)
  - Superamento di spendita del nome con potere d'impresa/rappresentanza d'impresa
    - Si basa su analogie in mediazione senza spendita del nome del contraente (1762)
    - Ma questo non rende *dominus* imprenditore
      - E soprattutto viene premiata l'ignoranza del terzo...
  - Teoria dell'imprenditore occulto

# La teoria dell'imprenditore occulto

- Scopo: fare risultare imprenditore anche il *dominus*
- Origine: W. Bigiavi
- Presupposto: chi ha il potere d'impresa, deve sopportare il rischio d'impresa
- Procedimento:
  - art. 147 l.f. (orig.) stabiliva che in caso di fallimento di società, falliscono in estensione anche tutti i soci a responsabilità illimitata
  - Medesimo art. 147 l.f. stabiliva che, nel caso di cui sopra, nel momento in cui fosse scoperto un socio occulto, anch'esso sarebbe soggetto al fallimento, insieme ai soci palesi



## ...segue

- La teoria di Bigiavi è basata su due analogie:
  - 1. Se fallisce società palese, allora deve poter fallire anche la società occulta...
  - ...e, 2. Se fallisce il socio occulto di società palese, non può non fallire il socio occulto di società occulta
- Il rapporto tra *dominus* e prestanome è allora ricostruito in termini societari: tra di essi vi sarebbe una società occulta.



## ...segue

- La doppia analogia è ora positivizzata in l.f. (art. 147<sup>5</sup>) e in CCII (art. 256<sup>5</sup>) (e d.lgs. 270/1999, art. 24 per amm. straordinaria di grandi imprese insolventi)
- Per cui, ove vi sia apparentemente impresa individuale, ma emerga un rapporto societario occulto, allora risponde anche il socio occulto *dominus*
- E attenzione al caso delle società di capitali in cui un socio si comporti in spregio delle regole (ma quali?) di gestione societaria: socio tiranno, con applicazione di regole su imprenditore occulto
  - Ma comunque problema: il socio di società di capitali non fallisce comunque!
  - E in ogni caso, abbiamo la certezza che tra *dominus* e prestanome ci sia *sempre* rapporto di società?



## E la giurisprudenza?

- Non ama la teoria dell'imprenditore occulto
- In particolare, negli anni si è preferito ricorrere alla figura dell'impresa fiancheggiatrice
  - *Dominus* sarebbe titolare di autonoma impresa, che fiancheggierebbe, sfruttandola, quella del prestanome
    - Ma il patrimonio del *dominus* non potrebbe servire da ristoro per i creditori dell'impresa del prestanome



## Ma siamo sicuri...

- ... che i creditori dell'impresa gestita dal prestanome debbano potere beneficiare del patrimonio del *dominus*?
  - Non facevano affidamento sul suo patrimonio quando hanno concluso l'affare...
  - ...per cui c'è il rischio che per favorire i creditori del prestanome si penalizzino i creditori del *dominus*